

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 11/22 concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio formulata da T. E. (nato a G. il ... e residente in C., via T. n.... 71/A; C.F.: ...) ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in C.;
- valutata la relazione predisposta dall'O.C.C. dott. *;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 risultando provato dalla certificazione camerale allegata che l'impresa individuale di cui l'istante era titolare è stata cancellata dal registro imprese nel 2016 e, quindi, da oltre un anno;
- rilevato che dagli atti allegati risulta che il ricorrente è attualmente disoccupato e che non possiede alcun patrimonio;
- osservato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è costituito dalla somma mensile di 350,00 derivante unicamente da apporto di finanza esterna messo a disposizione dalla madre del ricorrente;
- considerato che deve considerarsi inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio di cui agli art. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 che, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente, risulti fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno, in quanto la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore istante (in tal senso vedasi Trib. Milano 8-6-2021; Trib. Rimini 8-12-2020; Trib. Rimini 12-10-2020) sicché non vi è alcun patrimonio (nemmeno futuro) da liquidare;

P.T.M.

- dichiara inammissibile il ricorso

Si comunichi.

Mantova, 23 giugno 2022.

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi